



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

DELIBERAZIONE n. 41/2016

ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. II BIS N. 11010/2015. AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

VISTO il Regolamento (UE) N. 389/2013 della Commissione del 2 maggio 2013 che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

VISTO in particolare l'articolo 59, paragrafo 1 del sopra citato Regolamento che stabilisce che *"Ogni Stato membro presenta alla Commissione la propria tabella dei crediti ammissibili internazionali [...] Gli Stati membri si assicurano che la tabella dei crediti ammissibili internazionali contenga, per ciascun gestore [...], l'intero ammontare iniziale dei crediti ammissibili internazionali relativo al periodo 2008-2020 [...]";*

VISTO inoltre l'articolo 59, paragrafo 1 del sopra citato Regolamento che stabilisce che *"La Commissione ordina all'amministratore centrale di inserire nell'EUTL la tabella dei crediti ammissibili internazionali se ritiene che tale tabella sia conforme alla direttiva 2003/87/CE e alle misure adottate a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 8, della stessa direttiva. In caso contrario respinge la tabella dei crediti ammissibili internazionali entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare per far accettare una nuova comunicazione. ";*

VISTO il Regolamento (UE) N. 1123/2013 della Commissione dell'8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce che *"Gli Stati membri calcolano e pubblicano i diritti di credito internazionale per tutti i gestori in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, e li comunicano alla Commissione in conformità dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 389/2013";*

VISTA legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*, c.s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante *"Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra"*, e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 16 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 febbraio 2015 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216;

VISTA la delibera n. 29/2010, recante *“Metodologie per l'applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell'allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012”*;

VISTA la deliberazione n. 8/2011, recante *“Applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell'allegato B della Decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012 e della deliberazione 29/2010 per il Gestore Buzzi Unicem Spa dell'impianto in chiusura “Santarcangelo di Romagna”*;

VISTA la deliberazione n. 20/2011 recante *“Applicazione della regola della razionalizzazione ai sensi del punto 5.2 dell'allegato b della decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012 e della deliberazione 29/2010 del 17 dicembre 2010.”*

VISTA la deliberazione n. 27/2011 recante *“Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra”*;

VISTA la deliberazione n. 5/2012 recante *“Attuazione della deliberazione n. 20/2011 per l'anno 2012 in applicazione della regola della razionalizzazione”*;

VISTA la delibera n. 6/2014 recante *“Adozione della tabella contenente la quantificazione dei diritti di credito internazionale utilizzabili per il periodo 2008 -2020 dagli impianti fissi nazionali e dagli operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi del Regolamento (UE) 1123/2013 della Commissione del 9 novembre 2013”*;

VISTO il ricorso proposto dalla Buzzi Unicem S.p.a. per l'annullamento della citata deliberazione n. 6/2014, la quale, a detta della ricorrente, non avrebbe *“[...] considerato che alcune cementerie della Buzzi Unicem godevano di un'assegnazione integrativa di quote di emissione a seguito della chiusura degli impianti di Santarcangelo di Romagna (autorizzazione n. 864) e di Settimello (autorizzazione n. 601) con l'applicazione della regola della razionalizzazione delle produzioni”* e che a seguito di ciò nella determinazione del quantitativo dei crediti internazionali utilizzabili nel periodo 2008-2020 non si è tenuto conto delle quote originariamente assegnate agli impianti in chiusura di Settimello e di Santarcangelo di Romagna e trasferite agli impianti riceventi in virtù dell'applicazione della razionalizzazione delle produzioni;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 11010 del 2 settembre 2015, che in accoglimento del predetto ricorso ha stabilito che: *“D) In sostanza, quale che sia poi il sistema in concreto utilizzato dall'Amministrazione per la razionalizzazione, in ogni caso appare da condividere l'assunto di parte ricorrente per cui il quantitativo di CER ed ERU impiegabile nel periodo 2008 – 2020 deve essere comunque individuato nella misura corrispondente all'11% delle quote assegnate nel 2008 – 2012, ivi comprese quelle originariamente assegnate agli impianti in chiusura e trasferite agli impianti riceventi. La deliberazione impugnata ha illegittimamente calcolato, invece, i crediti internazionali sulla sola base delle quote originariamente assegnate agli impianti riceventi, senza considerare che essi avevano conseguito un'assegnazione integrativa a seguito della chiusura, per razionalizzazione, degli altri menzionati impianti di Buzzi Unicem e senza considerare, altresì, che anche gli impianti chiusi per razionalizzazione delle produzioni avevano diritto ad ottenere il relativo quantitativo di crediti internazionali, non essendo venuta meno l'assegnazione ad essi di quote EUA;”*

CONSIDERATO che avverso la predetta sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato (N.R.G. 2048/2016) e, ad oggi, non è stata ancora fissata l'udienza di merito;

CONSIDERATO che a seguito della proposizione del detto gravame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la società Buzzi Unicem Spa, con ricorso

notificato in data 04.04.2016, ha chiesto di accertare la mancata esecuzione della predetta sentenza del TAR Lazio II-bis del 2 settembre 2015 n. 11010;

VISTA la sentenza n. 9085/2016, emessa nell'ambito del giudizio di ottemperanza, pubblicata il 4 agosto 2016 e comunicata il 10 agosto 2016, con cui il TAR Lazio ha dichiarato l'obbligo del Comitato di rideterminarsi, conformandosi ai principi stabiliti nella sentenza del 2 settembre 2015 n. 11010, aprendo un nuovo procedimento da concludere con un provvedimento espresso;

CONSIDERATO che la società Buzzi Unicem Spa è stata ammessa alla regola della razionalizzazione per l'impianto in chiusura di Santarcangelo di Romagna (con deliberazione del Comitato n. 8/2011), la cui produzione è stata trasferita agli impianti riceventi di Robilante, Vernasca, Guidonia, Travesio, e per l'impianto in chiusura di Settimello (con deliberazione del Comitato n. 20/2011), la cui produzione è stata trasferita agli impianti riceventi di Robilante, Vernasca, Cadola, Augusta;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalla sopra citata sentenza del 2 settembre 2015, il calcolo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali da parte della Buzzi Unicem Spa nel periodo 2008-2020 avrebbe dovuto essere effettuato prendendo come riferimento l'ammontare totale delle quote assegnate al gestore nel periodo 2008-2012, ricomprendendo nel computo le quote originariamente assegnate agli impianti in chiusura di Settimello e Santarcangelo di Romagna e trasferite agli impianti riceventi in virtù della regola della razionalizzazione delle produzioni;

CONSIDERATO che per la determinazione dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali da parte della Buzzi Unicem Spa nel periodo 2008-2020 questo Comitato deve applicare la *regola iuris* stabilita nella sentenza ovvero sia *"attribuendo alla società ricorrente il quantitativo di CER ed ERU impiegabile nel periodo 2008 - 2020 nella misura corrispondente all'11% delle quote assegnate nel 2008 - 2012, ivi comprese quelle originariamente assegnate agli impianti in chiusura e trasferite agli impianti riceventi."*;

CONSIDERATO che sulla base del predetto criterio di calcolo i diritti di utilizzo dei crediti internazionali per il periodo 2008-2020 da parte della Buzzi Unicem Spa non riconosciuti dalla delibera n. 6/2014, sono pari a 166.751 unità, così come risulta dalla seguente tabella nella quale è riportato il numero di quote assegnate nel periodo 2008-2012 per gli impianti di Settimello (aut. 601) e Sant'Arcangelo di Romagna (864):

N° aut. impianto	Quantità di quote assegnate						Diritti di utilizzo dei crediti per il periodo (2008-2020) determinati sulla base della sentenza Tar Lazio, sez. II bis n. 11010/2015
	2008	2009	2010	2011	2012	Tot. (2008-2012)	
601	139.852	139.852	139.852	139.852	0	559.408	61.535
864	191.302	191.302	191.302	191.302	191.302	956.510	105.216
Tot.						1.515.918	166.751

VISTA l'istruttoria della segreteria tecnica dalla quale risulta che la Buzzi Unicem Spa ha utilizzato nella seconda fase di scambio (2008-2012) parte del quantitativo dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali spettanti agli impianti in questione, ed in particolare:

- per l'impianto di Settimello (aut. n. 601) sono stati utilizzati 31.467 crediti internazionali;

- per l'impianto di Sant'Arcangelo di Romagna (aut. n. 864) sono stati utilizzati 14.347 crediti internazionali.

CONSIDERATE le risultanze della predetta istruttoria, questo Comitato, ai fini dell'esecuzione della sentenza *de qua* e nel rispetto della *regola iuris* dettata dalla medesima, non può non considerare, in sede di rideterminazione dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali, che una quota parte di diritti è stata già utilizzata dalla Buzzi Unicem Spa nella seconda fase di scambio e pertanto il diritto di utilizzo dei crediti internazionali da riconoscere alla Società è pari a 120.937;

CONSIDERATO che ai fini del riconoscimento del diritto all'utilizzo dei crediti internazionali in questione è necessario inviare, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del citato Regolamento (UE) N. 1123/2013 e dalle linee guida "*Procedure For Changes To International Credit Entitlement Tables*" e "*Process For Notification Of International Credit Entitlement Tables*" ai competenti Uffici della Commissione europea un'apposita istanza con la quale si richiede la revisione della *National Credit Entitlement Tables* (ICE);

CONSIDERATO che come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 1 del sopra citato Regolamento (UE) N. 389/2013, l'approvazione della Commissione UE costituisce *conditio sine qua non* per l'esecuzione della sentenza *de qua*, non essendo nelle facoltà di questo Comitato procedere autonomamente alla modifica dell'ICE;

PRESO ATTO di quanto sopra e considerata l'urgente necessità di provvedere

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO NELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 3 OTTOBRE 2016

DELIBERA

Art. 1

(Avvio del procedimento)

1. E' avviato il procedimento per l'esecuzione della sentenza Tar Lazio, sez. II bis n. 11010/2015, per la rideterminazione in favore della Società Buzzi Unicem Spa dei diritti di utilizzo dei crediti internazionali per il periodo 2008-2020, relativamente alle quote assegnate nel periodo 2008-2012 agli impianti in chiusura di Settimello con numero di autorizzazione 601 e di Sant'Arcangelo di Romagna con numero di autorizzazione 864.
2. La rideterminazione dei diritti di cui al comma 1 è effettuata nella misura corrispondente all'11% delle quote originariamente assegnate nel periodo 2008-2012 agli impianti in chiusura aut. n. 601 e aut. n. 864, ed è pari a 166.751.
3. Il quantitativo di diritti rideterminato secondo le modalità di cui al comma 2 è decurtato del quantitativo di diritti già utilizzato nel periodo 2008-2012 per gli impianti con aut. n. 601 e aut. n. 864, pari a 45.814.
4. La rideterminazione dei diritti da riconoscere alla Società Buzzi Unicem Spa, secondo quanto stabilito dalla sentenza Tar Lazio, sez. II bis n. 11010/2015 è pari a 120.937. Tali diritti sono attribuiti all'impianto di Robilante con numero di autorizzazione 76.
5. La rideterminazione di cui al comma 4 è comunicata ai competenti Uffici della Commissione ai fini della modifica della "*International Credit Entitlement Tables*".
6. Il Comitato conforma la propria attività amministrativa alla decisione della Commissione.

7. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi conseguenti all'eventuale riforma della sentenza Tar Lazio, sez. II bis n. 11010/2015;
8. La presente deliberazione è comunicata alla Società Buzzi Unicem Spa, al TAR del Lazio sezione II bis e al Commissario *ad acta*.

Il Presidente

Rosaria Romano

